

**APPALTO N. 1871 - Servizio di assistenza legale, amministrativa, contabile, e tecnica (cd. 'Advisor') per l'attuazione del programma di investimento denominato "PROSPER - PROVINCE OF SAVONA PACT FOR ENERGY AND RENEWABLES 2020".**

#### **Domanda 1**

**La certificazione ISO 9001:2008 richiesta per ciascuna delle Imprese raggruppate, può essere considerata valida se in fase di accreditamento?**

*Risposta*

La certificazione richiesta dal disciplinare di gara deve essere posseduta e rilasciata a tutte le imprese componenti il raggruppamento, entro la data di presentazione dell'offerta.

#### **Domanda 2**

**La certificazione ISO di cui al par. 9.4 lett. c) può essere oggetto di avvalimento per le mandanti?;**

*Risposta*

Con riferimento alla certificazione ISO di cui al par. 9.4 lett. c), la stessa può essere oggetto di avvalimento per le mandanti di una RTI come espressamente previsto al par. 11 del Disciplinare di Gara in linea con la previsione di cui all'art. 89 DLgs n. 50/16. Si precisa che la concorrente dovrà presentare tutta la documentazione di partecipazione alla gara espressamente richiesta anche per l'impresa ausiliaria indicata.

#### **Domanda 3**

**Con riferimento al requisito di capacità tecnica "servizi analoghi", in caso di RTI, qual è l'importo delle prestazioni, posto che l'importo di euro 186.000,00 a base di gara è stato legato al "fatturato globale"?**

*Risposta*

Per fatturato 'globale' di cui al par. 9.3 si intende il fatturato del concorrente. Ne consegue che se il concorrente è una RTI, la somma dei fatturati delle singole componenti della RTI forma il fatturato 'globale' del concorrente. Non è richiesto che ciascun componente abbia singolarmente un fatturato non inferiore all'importo base di gara.

In relazione alla 'natura' del fatturato richiesto, l'ultimo comma del par. 9.3 chiarisce che, nel caso in cui il concorrente svolga 'altre attività' oltre a quella pertinente all'appalto, si dovrà indicare la ripartizione del volume del fatturato onde fare emergere di aver realmente realizzato un fatturato globale negli ultimi tre anni non inferiore all'importo a base di gara avente a specifico oggetto le attività oggetto dell'appalto.

In caso di RTI, tale specifico fatturato dovrà essere posseduto e dimostrato con le modalità richieste nel Disciplinare di Gara, dalla mandataria per almeno il 60% dell'importo delle prestazioni e da ciascun mandante per almeno il 10%.

#### **Domanda 4**

**Con riferimento alla responsabilità diretta e la gestione totale e in proprio degli eventuali contenziosi emersi di cui al par 2 del disciplinare:**

**- l'attività di contenzioso (intesa come prestazione professionale) di cui si assume la gestione diretta l'Advisor è solo quella legata alle sue dirette attività e/o prestazioni derivanti dal Programma, e non a qualsiasi contenzioso che dovesse discendere dallo svolgimento del Programma?- gli eventuali costi vivi (es. contributo unificato, spese di deposito degli atti, ecc.) nonché i costi di eventuali esiti di soccombenza (compresi risarcimenti, indennizzi, ecc) sono a carico delle parti oggetto del**

**contenzioso, dovendo l'Advisor rispondere esclusivamente del suo operato in base al Contratto che sottoscriverà con la stazione appaltante e, quindi, alle prestazioni direttamente a lui imputabili (che non può essere a priori l'esito di un contenzioso)?**

*Risposta*

In relazione alla responsabilità dell'Advisor richiamata al par. 2 del Disciplinare di Gara nella parte in cui si elencano gli specifici servizi della prestazione di assistenza tecnica, si richiama l'art. 7.1 del Capitolato D'Oneri ove si precisa che la BEI e la Provincia di Savona, in nessuna circostanza e per nessun motivo, possono essere considerati responsabili di reclami avanzati **nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e inerenti eventuali danni e/o inadempienze causati durante l'esecuzione del servizio.**

Pertanto, la responsabilità dell'Advisor è legata a reclami-ricorsi-sanzioni-spese-costi-indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze-errate valutazioni et similia commessi dall'Advisor nell'espletamento dei servizi contrattuali richiesti. Se la soccombenza in un contenzioso è dovuta ad una erronea valutazione tecnica/giuridica/economica inserita nel bando di gara ESCO preparato dall'Advisor, quest'ultima ne risponde mallevando BEI, Provincia di Savona e Comuni. La responsabilità dell'Advisor dovrà essere inquadrata nella prospettiva appena descritta.

#### **Domanda 5**

**Con riferimento alla responsabilità diretta e la gestione totale ed in proprio di eventuali contenziosi emersi di cui al par 2 del disciplinare:**

**- la manleva opera anche nei confronti della BEI e dei Comuni convenzionati al Progetto, tenuto conto che il contratto di appalto sarà stipulato tra l'Advisor selezionato e la sola Provincia di Savona e non anche con la BEI e i Comuni convenzionati?**

**- per "relativo costo" si far riferimento alle sole spese legali degli eventuali contenziosi, restando invece escluse le eventuali pretese risarcitorie non direttamente connesse e derivanti dalle prestazioni contrattuali dell'Advisor?**

*Risposta*

In relazione alla responsabilità dell'Advisor richiamata al par. 2 del Disciplinare di Gara nella parte in cui si elencano gli specifici servizi della prestazione di assistenza tecnica, si conferma che la malleva opera anche nei confronti della BEI in forza del Contratto intercorrente tra Bei e Provincia di Savona e anche nei confronti dei singoli Comuni in forza della Convenzione ex art 30 TUEL intercorrente tra i Comuni aderenti al Progetto 'Prosper' e la Provincia di Savona che opera in nome e per conto dei Comuni quale centrale di committenza.

In relazione alla responsabilità dell'Advisor richiamata al par. 2 del Disciplinare di Gara nella parte in cui si elencano gli specifici servizi della prestazione di assistenza tecnica, si richiama l'art. 7.1 del Capitolato D'Oneri ove si precisa che la BEI e la Provincia di Savona, in nessuna circostanza e per nessun motivo, possono essere considerati responsabili di reclami avanzati **nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e inerenti eventuali danni e/o inadempienze causati durante l'esecuzione del servizio.**

Pertanto, la responsabilità dell'Advisor è legata a reclami-ricorsi-sanzioni-spese-costi-indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze-errate valutazioni et similia commessi dall'Advisor nell'espletamento dei servizi contrattuali richiesti. Se la soccombenza in un contenzioso è dovuta ad una erronea valutazione tecnica/giuridica/economica inserita nel bando di gara ESCO preparato dall'Advisor, quest'ultima ne risponde mallevando BEI, Provincia di Savona e Comuni. La

responsabilità dell'Advisor dovrà essere inquadrata nella prospettiva appena descritta.

#### **Domanda 6**

**Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui punto 9.4 a) del Disciplinare di Gara, la pregressa e positiva esperienza richiesta, nel caso sia stata svolta a favore di enti privati può non essere collegata all'attivazione e gestione di programmi preferibilmente cofinanziati dalla UE o dalla BEI?**

*Risposta*

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 9.4 a) l'esperienza maturata deve essere nell'ambito dello svolgimento di servizi analoghi di assistenza legale, amministrativa, contabile e tecnica nell'attivazione e gestione di programmi in favore della PA o privati; non è necessario che questi programmi siano stati cofinanziati dalla UE o dalla BEI, solo preferibilmente. L'assenza del cofinanziamento UE/BEI non è motivo di esclusione o carenza del requisito.

#### **Domanda 7**

**In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la mandataria del RTI può avvalersi della certificazione ISO 9001 :2008 posseduta da un altro partecipante (mandate) al RTI?**

*Risposta*

Con riferimento alla certificazione ISO 9001:2008 di cui al par. 9.4 lett. c, come previsto dall'art. 89 1° comma del D.Lgs n. n. 50/16, si conferma la possibilità che la mandataria in RTI possa avvalersi per il requisito di qualificazione delle capacità anche di partecipanti (es. mandante) allo stesso raggruppamento ma si precisa che la Certificazione ISO 9001:2008 dovrà essere corrispondente alla specifica attività che andrà a svolgere in esecuzione del contratto.

Pertanto, per esempio, se la mandataria svolgerà 'servizi legali' si potrà avvalere della ISO 9001:2008 della mandante quale impresa ausiliaria solo se la certificazione ISO 9001:2008 di quest'ultima è stata rilasciata per 'servizi legali'.

#### **Domanda 8**

**La responsabilità diretta e gli eventuali costi richiesti tra gli obblighi statuiti a pagina due del disciplinare di gara a carico dell'aggiudicatario dovuti alla soccombenza in giudizio sono dovuti solo in caso di errore o omissione dell'aggiudicatario?**

*Risposta*

Con riferimento al predetto quesito, si invitano i concorrenti a valutare ed interpretare il servizio in questione a carico dell'aggiudicatario anche alla luce di quanto riportato all'art. 7.1 del Capitolato d'onori. Per 'responsabilità diretta e gestione totale ed in proprio del contenzioso' si intende lo svolgimento in proprio dell'attività di difesa stragiudiziale/giudiziale necessaria laddove il concorrente sia legittimato a svolgerla (es. uno Studio Legale) oppure l'obbligo di incaricare uno Studio Legale per lo svolgimento di tale attività, sostenendone i relativi costi.

In relazione alla responsabilità dell'Advisor, la BEI e la Provincia di Savona non possono essere considerati responsabili di reclami avanzati nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ed inerenti eventuali danni e/o inadempienze causati durante l'esecuzione del servizio.

Pertanto, la responsabilità dell'Advisor è legata a reclami-ricorsi-sanzioni-costi-indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze-errate valutazione et similia commessi dall'Advisor nell'espletamento dei servizi contrattuali

richiesti. Se la soccombenza in un contenzioso è dovuta ad una erronea valutazione tecnica/giuridica economica inserita nel bando di gara ESCO preparato dall'Advisor, quest'ultima ne risponde mallevando BEI, Provincia di Savona e Comuni. La responsabilità dell'Advisor dovrà essere inquadrata nella prospettiva appena descritta.

#### **Domanda 9**

**La clausola del Disciplinare di Gara (Art. 6, punto 7 – Durata dell'Appalto) che prevede una proroga del contratto è da intendersi relativa ad una proroga proporzionata e limitata nel tempo? E' previsto un idoneo termine temporale ed un proporzionale adeguamento del corrispettivo a base di gara?**

#### *Risposta*

Con riferimento al predetto quesito, l'art. 7 del Disciplinare di Gara indica in modo preciso che la durata del Contratto con l'Advisor coincide con la durata del contratto intercorrente tra la Provincia di Savona e BEI con scadenza fissata per il 31-12-2017. L'eventualità di proroghe non inficia la validità e la determinatezza del contratto né inficia la validità e la determinatezza del bando essendo specificata la durata, la scadenza ed il corrispettivo. Nell'ipotesi in cui dovesse intervenire una proroga del contratto tra la Provincia di Savona e BEI per il completamento delle attività del Progetto 'PROSPER', si precisa che il Contratto 'Advisor' sarà soggetto a proroga che sarà decisa e comunicata almeno 3 mesi prima dell'attuale scadenza, alle seguenti condizioni economiche: i primi tre mesi di proroga sono da intendersi senza ulteriore corrispettivo in favore dell'Advisor aggiudicatario rispetto a quello contrattuale. Per ogni mese successivo al terzo, verrà riconosciuto un corrispettivo mensile proporzionato a quello contrattuale ovvero il corrispettivo contrattuale diviso la durata contrattuale in mesi. La durata dell'eventuale proroga del contratto 'Advisor' è a discrezione della Provincia di Savona e non può intendersi pari alla proroga del Contratto BEI.

#### **Domanda 10**

**Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 9.4 lettera b) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare se, per la certificazione della conoscenza della lingua inglese tramite il possesso di attestati riconducibili al QCED (o, meglio, QCER) con livello minimo B2 o madrelingua, in conformità ai principi di favor participationis, non discriminazione e proporzionalità:**

- a. possa essere ritenuto adeguato lo svolgimento del seguente percorso scolastico ed accademico comprendente l'ottenimento di un titolo di studi di livello superiore (National Diploma) presso istituzione scolastica di ordinamento britannico (Oxford College of Further Education), unito all'ottenimento di laurea (BSc) presso università britannica (Oxford Brookes University);**
- b. possa essere ritenuto adeguatamente posseduto il requisito in esame (buona conoscenza della lingua inglese) nel caso di dimostrate docenze universitarie interamente in lingua Inglese (Università Bocconi), con attività di valutazione dei relativi esami (anche scritti) sempre in lingua inglese.**

#### *Risposta*

Con riferimento al quesito si conferma che lo svolgimento in lingua inglese di un percorso scolastico e accademico ed il conseguimento del relativo titolo di studio a conclusione del percorso presso istituzioni scolastiche o universitarie dell'ordinamento nazionale, correttamente documentato in dettaglio, in originale o copia conforme e tradotto in lingua italiana da traduttore abilitato, costituisce titolo equipollente al livello B2 QCER. Lo svolgimento di docenze universitarie in inglese non costituisce titolo equipollente di buona

conoscenza della lingua inglese.

#### **Domanda 11**

**Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 9.4 lettera c) del Disciplinare di Gara:**

- a. si chiede di indicare a titolo esemplificativo, quali prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità possano essere prodotte in alternativa alla Certificazione ISO 9001:2008 e**
- b. in conformità ai principi di favor participationis, non discriminazione e proporzionalità, tenuto altresì conto della natura delle prestazioni richieste (prestazioni di natura intellettuale e/o di advisory e non già collegate a processi produttivi o industriali), si chiede di confermare se può essere considerata equivalente l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo definito ed attuato in conformità al D.lgs. 231/01, unitamente all'adozione di procedure di lavoro interne, ancorché non certificate da soggetti terzi.**

#### *Risposta*

Con riferimento al quesito:

a) non compete alla Stazione Appaltante indicare misure equivalenti alla Certificazione ISO 9001:2008 di garanzia della qualità; tali forme equivalenti che rispondano alle medesime forme di garanzia della qualità, dovranno essere proposte dai concorrenti e sarà la commissione di gara a valutare l'equivalenza e la completezza della garanzia di qualità fornita.

b) la richiesta della Certificazione ISO 9001:2008 non riduce la partecipazione alla gara né viola i principi di non discriminazione e proporzionalità anche in considerazione della diversità e specificità tecnica-finanziaria e legale dei servizi che l'Advisor sarà tenuta a fornire. In relazione al Modello Organizzativo 231, pur lasciando ogni decisione in merito alla Commissione di Gara, gli obiettivi e gli scopi della '231' non appaiono corrispondenti alle esigenze di certificazione e di specificità prescritte dal requisito di cui all'art. 9.4.c) né soddisfano l'esigenza, di riconosciuta terzietà, indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore, da soggetti terzi valutatori.

#### **Domanda 12**

**Con riferimento alla certificazione ISO e agli strumenti equivalenti di cui al par. 9.4 lett. c) si formula il quesito preceduto dalla premessa che segue:**

**com'è noto, la certificazione in oggetto non copre il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.**

**1) sulla scorta di tale premessa, si deve escludere che la certificazione possa essere riferibile anche al singolo professionista che opera nell'impresa (cfr. Parere 19/12/2013 - rif. AG 57/13, Anac).**

**Si chiede se detto requisito di cui al par. 9.4 lett. c) trovi applicazione ove i partecipanti siano liberi professionisti che non rivestono la qualità di imprenditore commerciale in quanto non esercitano la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa poiché lo scrivente studio professionale non possiede le peculiarità organizzative e strutturali tali da poterlo assimilare ad una "impresa".**

**2) sulla scorta di tale premessa, e sulla scorta di quanto riportato al punto 9.4 lett.c ove è scritto ".....ovvero altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità"**

**Si chiede se per “altre prove” sia sufficiente esibire l’adozione, come procedura interna della società, di tutte le procedure atte a garantire la qualità dei propri processi previste dalla ISO 9001:2008 (manuale di procedura, modulistica, reportistica, ecc.) ma senza certificazione.**

*Risposta*

Con riferimento al quesito n. 1) in relazione al requisito della Certificazione Iso 9001;2008 di cui all’art. 9.4.c, come meglio si evidenzia nel testo integralmente riportato sotto \*, lo stesso parere richiamato, non è riferibile al quesito formulato poiché, nel caso trattato, veniva escluso dall’Autorità che la Certificazione ISO 9001 rilasciata alla società potesse essere riferibile anche al singolo professionista che opera nell’impresa unico soggetto titolare della certificazione.

In merito al quesito, la certificazione di qualità rientra tra le certificazioni di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006, ed è astrattamente qualificabile come un requisito soggettivo, in quanto attesta che l’imprenditore operi in conformità a certi standard internazionali per quanto attiene la qualità dei processi produttivi della propria azienda (cfr. AVCP Parere n. 115 del 22/06/2011). La facoltà di richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso della certificazione di qualità è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota la loro attività, con l’avvertenza che sono ritenuti legittimi i requisiti richiesti dalla lex specialis che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del contratto. La clausola della lex specialis rispetta i predetti limiti qualora la certificazione di qualità richiesta sia riferita al settore oggetto dell’affidamento e rifletta l’esigenza di affidare l’appalto a un soggetto pienamente qualificato, anche in considerazione della peculiare natura degli utenti del servizio. Il possesso della certificazione richiesta dalla lex specialis, mira ad assicurare alla stazione appaltante l’esecuzione dell’appalto secondo un livello minimo di prestazioni, in conformità a parametri qualitativi rigorosamente predefiniti.

Da tempo, il libero professionista anche nella forma semplice e senza un’attività organizzata in forma di impresa, viene equiparato al concetto di ‘impresa’ quale fornitore di servizi di consulenza ed assistenza svolgente attività produttiva di reddito. Nella definizione di operatore economico (D.Lgs n.50/16 art. 3 lett. p) si richiama, tra l’altro, la figura della persona fisica che presta servizi. Inoltre, la recente Legge di Stabilità 2016 ha raccolto la raccomandazione europea del 6-5-2003 n. 361 “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica e produca reddito”.

Pertanto, si conferma che il requisito di cui all’art. 9.4.c del Disciplinare di Gara si applica a tutti i concorrenti nella qualità di operatore economico sia nella forma singola che nella forma aggregata.

*\*Parere sulla Normativa del 19/12/2013 - rif. AG 57/13 d.lgs 163/06 Articoli 43 - Codici 43.1*

*Richiesta di parere Assispettori (Associazione Ispettori Efficienza Energetica) – Avvalimento – Requisiti generali – Certificazione di qualità – Utilizzo da parte del singolo ispettore della certificazione rilasciata all’impresa . --- La certificazione di qualità attesta la capacità di un’organizzazione ad operare in qualità sulla base del proprio capitale fisico ed umano, nonché in ragione delle procedure e dei procedimenti adottati nello svolgimento dell’attività. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Pertanto, può essere utilizzata dalla sola organizzazione nei cui confronti è stata rilasciata dal competente Organismo di certificazione e si deve escludere che la certificazione possa essere riferibile anche al singolo professionista che opera*

*nell'impresa. Peraltro, un'eventuale utilizzazione della certificazione di qualità uti singuli da parte di un ispettore partecipante ad una procedura di gara in qualità di libero professionista non sarebbe comunque possibile vista la necessaria corrispondenza tra soggetto titolare della certificazione e concorrente alla gara.*

Con riferimento al quesito n. 2) in relazione al requisito della Certificazione Iso 9001;2008 di cui all'art. 9.4.c, e alle altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, non compete alla Stazione Appaltante indicare misure equivalenti alla Certificazione ISO 9001:2008 di garanzia della qualità. Tali forme equivalenti che rispondano alle medesime forme di garanzia della qualità, dovranno essere proposte dai concorrenti e sarà la commissione di gara a valutare l'equivalenza e la compiutezza della garanzia di qualità fornita. Fermo restando la discrezionalità piena della Commissione di Gara, le misure equivalenti dovranno soddisfare le esigenze di certificazione e di specificità della garanzia rispetto all'attività che il soggetto concorrente (singolo o componente di un soggetto aggregato) si propone di svolgere nonché soddisfare l'esigenza di riconosciuta terzietà, indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore, espressa da soggetti terzi valutatori.

### **Domanda 13**

**Si chiede di chiarire se in merito al requisito di possesso della Certificazione ISO 9001:2008, nell'ipotesi di partecipazione al bando da parte di un raggruppamento, sia possibile l'avvalimento di un partecipante per conto di tutte le imprese raggruppate e/o sia possibile l'avvalimento di un soggetto esterno al raggruppamento'.**

#### *Risposta*

Con riferimento al predetto quesito sull'avvalimento della Certificazione Iso 9001:2008, premesso che:

- La certificazione richiesta deve corrispondere alla specifica attività che il concorrente e, in ATI, i singoli componenti dell'ATI, andrà a svolgere;
- Le attività sono tecniche, economico/finanziarie e legali;
- In ATI, ciascuna impresa componente dell'ATI deve avere la propria Certificazione rilasciata per l'attività che andrà a svolgere;

Tanto premesso, se il soggetto ausiliare, interno o esterno che sia, detiene la certificazione iso 9001:2008 per ciascuna delle attività da svolgere, lo stesso soggetto può prestare la certificazione al componente carente dello stesso requisito. In difetto, l'avvalimento non è valido.